



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA

OGGETTO: Disciplina delle udienze pubbliche e camerali presso la commissione tributaria Provinciale di Potenza a decorrere dal 1° maggio 2022.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza epidemiologica e che il prolungamento dei riti speciali al 30 aprile verrà meno per effetto del c.d. decreto "Milleproroghe";

TENUTO CONTO che, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 1° maggio 2022 le udienze di trattazione dei ricorsi tributari andranno celebrate con il rito ordinario di cui agli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 546/92;

VISTO l'art. 16, comma terzo, D.L. n. 228/2021 recante "Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare", ai sensi del quale "il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022";

VISTO il citato D.L. n. 228/21 convertito nella Legge n. 15/2022 con la quale è stato prorogato il termine dello svolgimento delle udienze da remoto al 30 aprile 2022;

VISTI i propri precedenti decreti rispettivamente del 30.10.2020 e del 25.11.2020;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.L. 119/18, art. 16 - come modificato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 135, che prevedono che *"La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza"*;

RILEVATO che il comma 2 del cit. art. 135 sostituisce integralmente il comma 4 dell'art. 16 del D.L. n. 119/18 relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica che in camera di consiglio, per cui occorre far riferimento, ai fini dell'interpretazione della citata disposizione solamente a tale ultima norma;

RILEVATO che, a seguito di ciò, la disciplina della trattazione della causa ritorna ad essere a regime (dal 2 maggio) quella già prevista dagli art. 33 e 34 del d.lgs. 546/1992 caratterizzata dalla camera di consiglio (regola generale) e dalla pubblica udienza su impulso di parte, in presenza;

RILEVATO che può tenersi udienza a distanza, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DL 119/2018, a seguito di apposita istanza formulata da almeno una delle parti in causa (salvo i casi di trattazione in camera di consiglio), nonché nelle udienze in camera di consiglio, in cui non vi sono procedimenti da trattare in pubblica udienza;

VISTO il DL n. 24 del 24 marzo 2022, pubblicato nella G.U. n 70 del 24 marzo u.s. avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, le cui prescrizioni - seppure, al momento valide fino al 30 aprile 2022 - in considerazione del non completo superamento del rischio di contagi, mantengono inalterato l’obbligo di alcune misure precauzionali quali:

- il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- la ventilazione dei locali;
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2), quando non possa essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

RITENUTO opportuno, in assenza a tutt’oggi di ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento di riunioni pubbliche al chiuso quali si configurano le udienze in presenza, al fine di evitare assembramenti ed il rischio di occasioni di contagio, mantenere le sopra indicate precauzioni di ordine generale, nonché di prevedere che le cause da trattare in presenza siano chiamate in orari differenziati;

CONSIDERATO che l’art. 16 - comma 4 del D. Lgs. n. 119/2018 prevede la possibilità per le parti processuali di chiedere la trattazione della causa da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

RITENUTO necessario riprogrammare i ruoli d’udienza in relazione alle diverse, possibili, modalità di trattazione, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle stesse;

DECRETA

- **a partire dal 2 maggio 2022 le udienze potranno essere celebrate in presenza**, fatta salva la richiesta di almeno una delle parti di celebrare il rito da remoto; si invitano, pertanto, le parti interessate a formulare istanza di trattazione da remoto ai sensi dell’art. 16 c. 4 DL 119/2018, entro 10 giorni liberi prima dell’udienza fissata. La trattazione dell’udienza con collegamento da remoto vale esclusivamente per la parte che ha depositato l’istanza, non pregiudicando la trattazione in presenza dell’altra parte. Sarà quindi possibile la celebrazione di udienze in modalità “mista” cioè con una parte fisicamente presente in aula e l’altra in collegamento da remoto. Il segretario di sezione invierà il link per il collegamento esclusivamente alla parte che ha presentato l’istanza di trattazione da remoto almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l’udienza all’indirizzo PEC indicato senza alcuna ulteriore comunicazione.

- Le cause per le quali non sia richiesta la trattazione da remoto (e non siano da trattare in camera di consiglio) saranno chiamate in orari differenziati a distanza di almeno 15 minuti ciascuna.

- All'aula d'udienza sarà consentito l'accesso ad un solo difensore per volta per ogni parte processuale per un massimo di 7 persone, compreso il collegio giudicante ed il segretario.

In ogni caso l'accesso all'aula d'udienza sarà subordinato all’igienizzazione delle mani e all’uso della mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata dell’udienza.

- Per contenere al massimo il numero di persone che si avvicendano in udienza i Presidenti di Sezione daranno indicazione ai rispettivi segretari di formare ruoli d'udienza in cui possibilmente sia presente il medesimo ufficio così come, per quanto possibile, i medesimi difensori.
- Al fine di garantire l'efficacia delle misure volte al mantenimento del distanziamento sociale all'interno dei locali, si invitano i difensori delle Parti ad attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario comunicato per accedere all'aula d'udienza.
- La sala d'attesa potrà contenere al massimo n. 4 persone ben distanziate tra loro, pertanto qualora necessario le parti dovranno attendere il loro turno all'esterno dei locali della CTP di Potenza.
- Si ribadisce che non è consentito il deposito degli atti processuali tramite l'uso del FAX, della posta elettronica e della PEC.
- E' fatta salva la possibilità di depositare atti processuali relativi a controversie aventi valore di lite inferiori ai tremila euro, per le quali le parti che non risultano assistite da un difensore abilitato, anche secondo modalità analogiche e previo appuntamento.
- Per quanto non previsto nel presente provvedimento restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti decreti presidenziali qualora compatibili e non in contrasto con la presente disciplina.

Si trasmetta il presente provvedimento a tutti i Presidenti di Sezione e al Direttore della CTP di Potenza che lo diramerà a tutto il Personale amministrativo e giudicante di questa Commissione tributaria. Si trasmetta inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione in bacheca, nonché a tutti gli Enti Impositori, Agenzie ed ai Collegi ed Ordini Professionali territorialmente competenti.

Potenza, 26 aprile 2022.

IL PRESIDENTE
Francesco Greco

